



Roma, 22 settembre 2008

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

*Ai Concessionari per la raccolta a  
distanza dei giochi pubblici*

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi  
Ufficio 15° - Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e  
scommesse ippiche a totalizzatore

*Prot. 2008/ 35816 /Giochi/SCO  
All.*

**OGGETTO:** Disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007.

Precisazioni in merito all'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità a distanza tramite un circuito di gioco.

Con riferimento all'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007 e del punto 3.1.1 della circolare prot. n. 2008/23925/giochi/SCO del 18 giugno 2008, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai concessionari che intendono avvalersi di piattaforme di gioco e di progetti di gioco già autorizzati in capo ad altri titolari di concessione, si precisa quanto segue:

- se l'istanza che il concessionario presenta al fine di richiedere l'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità tramite un circuito di gioco, utilizzando una piattaforma già autorizzata di altro concessionario, è corredata da copia del titolo autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione al titolare della piattaforma, dichiarata autentica da quest'ultimo, nonché da una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione del progetto di piattaforma e di aderirvi integralmente senza ulteriori componenti aggiuntivi non è necessario allegare all'istanza stessa la documentazione del progetto;

- qualora, invece, il concessionario abbia necessità di apportare modifiche al progetto già autorizzato, deve comunque presentare copia del titolo autorizzatorio, dichiarata autentica dal titolare, nonché la documentazione prevista dalla suddetta circolare.

Con riferimento all'art. 13, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007 e del punto 3.2.1 della circolare prot. n. 2008/23925/giochi/SCO del 18 giugno 2008, si precisa quanto segue:

- se l'istanza che il concessionario presenta al fine di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del singolo gioco di abilità nell'ambito di un circuito di gioco che utilizza una piattaforma di un altro concessionario è corredata da copia del titolo autorizzatorio rilasciato da AAMS al concessionario titolare del progetto di gioco, dichiarata autentica da quest'ultimo, nonché da una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione del progetto di gioco e di aderirvi integralmente senza ulteriori componenti aggiuntivi non è necessario allegare all'istanza stessa la documentazione del progetto di gioco.

IL DIRETTORE  
f.to Antonio Tagliaferri